



CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Comuni di Venaria Reale e Rivalta di Torino

Piazza Martiri della Libertà n. 1 - C.A.P. 10078 - tel. 011/40721
<http://www.comune.venariareale.to.it>

**PROCEDURA APERTA ESPLETATA PER CONTO DEL
COMUNE DI VENARIA REALE**

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NODO
DI INTERSCAMBIO DI MOBILITA’ DENOMINATO**

“MOVICENTRO STAZIONE VIALE ROMA”

CUP J38C15000520004 – CIG 7365249BBD

DISCIPLINARE DI GARA

Premessa e notizie generali

Art. 1 – Amministrazione

Art. 2 - Oggetto dell'appalto e suddivisione in lotti

Art. 3 – Durata dell'appalto

Art. 4 – Luogo di esecuzione

Art. 5 – Importo a base di garantire

Art. 6 – Procedura di gara e criterio di aggiudicazione

Art. 7 – Pubblicazione progetto e atti di garantire

Art. 8 – Chiarimenti e comunicazioni

Art. 9 – Soggetti ammessi a partecipare

Art. 10 – Requisiti e condizioni di partecipazione

Art. 11 – Mezzi di prova

Art. 12 – Avvalimento

Art. 13 – Subappalto

Art. 14 – Registrazione al sistema AVCPass

Art. 15 – Documento di gara unico europeo (DGUE)

Art. 16 – Sopralluogo

Art. 17 – Garanzie e coperture assicurative

Art. 18 – Sottoscrizione della documentazione

Art. 19 – Soccorso istruttorio

Art. 20 – Pagamento a favore dell'ANAC

Art. 21 – Modalità di recapito dell'offerta

Art. 22 – Contenuto della BUSTA A – Documentazione amministrativa

Art. 23 – Contenuto della BUSTA B – Offerta tecnica

Art. 24 – Contenuto della BUSTA C – Offerta economica – Offerta temporale

Art. 25 – Criterio di aggiudicazione

Art. 26 – Criterio di valutazione dell'offerta tecnica

Art. 27 – Calcolo del punteggio dell'offerta tecnica

Art. 28 – Riparametrazione

Art. 29 – Calcolo del punteggio dell'offerta economica

Art. 30 – Modalità di esperimento della procedura

Art. 31 – Verifica dell'anomalia

Art. 32 – Aggiudicazione definitiva e stipula del contratto

Art. 33 – Ulteriori disposizioni

Art. 34 – Definizione delle controversie

Art. 35 – Trattamento dei dati personali e accesso agli atti

PREMESSA

Questa Amministrazione, in esecuzione della determinazione a contrarre del Responsabile del Servizio suolo pubblico, mobilità ed infrastrutture del Comune di Venaria Reale n. 760 del 19/10/2017 e della determinazione del Responsabile della CUC di avvio della gara n. intende procedere all'affidamento di cui in oggetto per conto del Comune di Venaria Reale mediante procedura ____ del __/__/2018 aperta, ai sensi dell'art. 60, del D.lgs. 50/2016 (di seguito, Codice) con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 95 comma 2, del Codice sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

Il bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana V Serie Speciale – Contratti pubblici n. ____ del __/__/2018, ai sensi dell'art. 2, comma 6, del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.01.2017, n. 20) e sul profilo del committente al seguente link http://www.comune.venariareale.to.it/IT/Page/t01/view_html?idp=839.

NOTIZIE GENERALI

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

La presente procedura di gara viene esperita a cura della Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Venaria Reale e Rivalta di Torino (CUC) in esecuzione della convenzione Rep. n. 1864 del 18/11/2015 sottoscritta dai Comuni di Venaria Reale e Rivalta di Torino per l'istituzione della Centrale Unica di Committenza, costituita ai sensi dell'art. 33, comma 3-bis del D.lgs. 163/2006 e s. m. e i. come riformulato dall'art. 9 comma 4 del D.L. 66/2014, convertito nella Legge n. 89/2014, con Ente capofila individuato nel Comune di Venaria Reale.

La predetta convenzione istitutiva, in particolare, all'art. 4 dispone che la Centrale Unica di Committenza cura la gestione delle procedure di gara per conto dei singoli Comuni aderenti.

ENTE AGGIUDICATORE:

Comune di Venaria Reale

Indirizzo: piazza Martiri della Libertà n. 1, 10078 Venaria Reale (TO)
www.comune.venariareale.to.it - Pec: protocollovenariareale@pec.it

Settore LL.PP., AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

Indirizzo: Piazza Martiri della Libertà n. 1, 10078 Venaria Reale - Tel. +39 011/40.72.294.

Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016 e s. m. e i., Architetto Roberta Cardaci, Responsabile del Servizio Suolo pubblico, Mobilità e Infrastrutture - e-mail: lavoripubblici@comune.venariareale.to.it - Tel. 011/40.72.247.

STRUTTURA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI GARA

Centrale Unica di Committenza

Indirizzo: piazza Martiri della Libertà n. 1, 10078 Venaria Reale (TO)

Responsabile del procedimento di gara:

dott. Livio BOIERO - l.boiero@comune.venariareale.to.it – Tel. +39 011/40.72.231

Documentazione di gara approvata con determinazione del Responsabile della CUC, dott. Livio Boiero, n. ____ del __/__/2017.

Art. 1 – Amministrazione

Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Venaria Reale e Rivalta di Torino, piazza Martiri della Libertà n.1 – 10078 Venaria Reale (TO) – Tel. +39 011 40.72.430-259 - PEC: contrattivenariareale@pec.it – codice AUSA 0000546025.

Art. 2 – Oggetto dell'appalto e suddivisione in lotti

L'appalto ha per oggetto i lavori di Realizzazione del nodo di interscambio di mobilità denominato "Movicentro Stazione Viale Roma" nel Comune di Venaria Reale (TO) e comprende l'esecuzione dei seguenti interventi:

Descrizione lavori		CPV	Importo
A)	Importo lavori a base d'asta		
a1)	Importo lavori:		
	- opere edili e di viabilità stradale		€ 1.372.122,62
	- opere strutturali e di ampliamento sede stradale		€ 1.185.404,46
	- opere ambientali, idrauliche e di arredo urbano		€ 735.884,99
	- opere per impianti elettrici e speciali		€ 229.682,77
	- opere di riqualificazione passerella		€ 140.261,66
			€ 3.663.356,50
a2)	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 185.969,26
	TOTALE IMPORTO LAVORI		€ 3.849.325,76

Le caratteristiche dell'opera sono evidenziate nel progetto esecutivo predisposto dai professionisti incaricati, Teknema Progetti, ed approvato dall'Amministrazione comunale con deliberazione della Giunta Comunale n. 179 del 13/07/2017.

Il progetto, ai sensi dell'art. 26, comma 8 del D.lgs. 50/2016, è stato validato in data 6/07/2017 dal Responsabile del Procedimento, arch. Roberta Cardaci.

L'appalto non è suddivisibile in lotti per le caratteristiche tecnico-funzionali dell'opera.

Art. 3 – Durata dell'appalto

La durata dell'appalto, conformemente a quanto precisato nel Progetto, è di **300** (trecento) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto o, laddove ricorrano i presupposti dell'esecuzione in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo verrà applicata una penale pari all'**1** (uno) per mille giornaliero dell'importo netto contrattuale (art. 16 del CSA).

Art. 4 – Luogo di esecuzione

Il luogo di esecuzione del contratto è il Comune di Venaria Reale (TO), codice NUTS ITC11.

Art. 5 – Importo a base di gara

L'importo complessivo dell'appalto (compresi oneri della sicurezza) è di € **3.849.325,76** (euro tremilioniottoquarantanovemilatrecentoventicinque/76) di cui € **3.663.356,50** (euro tremilioniseicentosessantatremilatrecentocinquantasei/50), a base d'asta per lavori a corpo ed € **185.969,26** (euro centoottantacinquemilanovecentosessantanove/26) per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 23, comma 16 del D.lgs. 50/2016 e s.m. e i., l'incidenza del costo del lavoro (inteso come costo del personale o della manodopera) è stata stimata dal progettista come di seguito indicato: incidenza del **41,60%** (pari ad € 1.523.937,76).

Lavorazione	Categoria	Classifica	Qualificazione obbligatoria (si/no)	Importo (euro)	%	Indicazioni speciali ai fini della gara (prevalente o scorporabile)
Strada, ponti, viadotti e opere complementari	OG3	IV	Si	1.782.993,32	48,7	prevalente
Edifici civili e industriali	OG1	II	Si	390.893,14	10,6	scorporabile subappaltabile 100%
Impianti elettrici e speciali	OS30	I	Si	229.682,77	6,3	scorporabile subappaltabile 100%
Opere di irrigazione	OG6	I	Si	240.443,36	6,6	scorporabile subappaltabile 100%
Opere strutturali speciali	OS21	I	Si	194.198,14	5,3	scorporabile subappaltabile 100%
Verde e arredo urbano	OS24	I	Si	286.100,00	7,8	scorporabile subappaltabile 100%
Componenti strutturali in acciaio	OS18-A	II	Si	539.045,57	14,7	scorporabile subappaltabile max 30%
Parziale				3.663.356,50	100,00	
Oneri sicurezza				185.969,26		
Totale				3.849.325,76		

Categoria Prevalente

Categoria OG3 (strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tramviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali e relative opere complementari) – Si precisa che le opere appartenenti a tale categoria (a qualificazione obbligatoria) possono essere eseguite dal concorrente solo se in possesso della corrispondente qualificazione, essendo definita dal bando quale categoria di opere prevalenti.

Ai sensi dell'art. 105 del D.lgs. 50/2016 e s. m. e i. è consentito l'affidamento dei lavori a terzi della categoria prevalente OG3 mediante subappalto o cottimo nel limite del 30% della medesima categoria.

Ai sensi dell'art. 89, comma 11 del D.lgs. 50/2016 e s.m. e i. e dell'art. 1 del D.M. 248/2016, per le lavorazioni appartenenti alle categorie **OS18-A** non è ammesso l'avvalimento in quanto superiori al 10% dell'importo delle opere.

L'appalto è finanziato con fondi CIPE e Regionali.

Il contratto d'appalto è stipulato interamente "a corpo" ai sensi dell'art. 3, lettera dddd) del D.lgs. 50/2016 e degli artt. 43, comma 6 e 184 del D.P.R. 207/2010 e s. m. e i.

L'importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcune delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità dei detti lavori.

L'intervento è finanziato con fondi CIPE che dovranno essere rendicontati con la tempistica prevista nei provvedimenti di concessione.

L'eventuale ritardo nell'esecuzione dei lavori potrebbe comportare la riduzione o la perdita del finanziamento.

Art. 6 – Procedura di gara e criterio di aggiudicazione

L'appalto è esperimento mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del Codice e aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 2, del Codice.

Art. 7 - Pubblicazione progetto e atti di gara

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet al link www.comune.venariareale.to.it/IT/Page/t01/view_html?idp=839 e comprende:

A. Bando di gara;

B. Disciplinare di gara e relativi allegati:

- Modello Domanda di partecipazione Impresa singola – Allegato 1/a;
- Modello Domanda di partecipazione RTI – Consorzi ordinari – Geie – Allegato 1/b;
- Modello Domanda di partecipazione Imprese aderenti al contratto di rete – Allegato 1/c
- Documento di gara unico europeo (DGUE) – Allegato 2;
- Indicazioni per la compilazione del DGUE – Allegato 2/a;
- Dichiarazione in merito ai soggetti di cui all'art. 80, c. 3 del D.lgs. 50/2016 da rendere dal L.R. dell'impresa concorrente – Allegato 3;
- Dichiarazione in merito ai soggetti di cui all'art. 80, c. 3 del D.lgs. 50/2016 da rendere singolarmente da ciascun soggetto – Allegato 4;
- Modello Offerta Economica-Temporale – Allegato 5;

C. Codice Etico;

D. Schema di contratto;

E. Piano di sicurezza e coordinamento;

F. Progetto esecutivo comprensivo di tutti gli elaborati tecnici (architettonici, strumentali, impiantistici, ambientali, capitolati tecnici prestazionali, ecc,) come meglio elencati all'art. 6 del CSA;

Art. 8 - Chiarimenti e comunicazioni

E' possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti, formulati esclusivamente in lingua italiana, da inoltrare all'indirizzo contrattivenariareale@pec.it, entro e non oltre il __/__/____.

Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile sono fornite entro il giorno __/__/____, mediante pubblicazione in forma anonima al seguente indirizzo:

http://www.comune.venariareale.to.it/IT/Page/t01/view_html?idp=839

Ogni altra comunicazione e tutti gli scambi di informazioni tra l'Amministrazione e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese al domicilio eletto o all'indirizzo di posta elettronica certificata, il cui utilizzo sia stato espressamente autorizzato dal candidato.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o la presenza di problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione, devono essere tempestivamente segnalati; diversamente l'Amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Tutte le informazioni riguardanti la convocazione delle sedute pubbliche del Seggio di gara e della Commissione giudicatrice, la composizione della Commissione giudicatrice, i curricula dei suoi componenti, il provvedimento che determinano le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle verifiche della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali e i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione, qualora redatti, sono pubblicati nei termini previsti dall'art. 29, comma 1, del Codice sul profilo dell'Amministrazione, raggiungibile all'indirizzo: www.comune.venariareale.to.it. all'apposita sezione dedicata alla Centrale di Committenza.

Art. 9 - Soggetti ammessi a partecipare

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. In particolare:

- a) ai sensi dell'art. 48, comma 7, del Codice, è vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete);
- b) ai sensi dell'art. 48, comma 7, del Codice, al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti ovvero aggregazione di imprese di rete è vietato partecipare anche in forma individuale;
- c) ai sensi dell'art. 48, comma 7, del Codice i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale;
- d) ai consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice è vietato incaricare, in fase di esecuzione, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, salvo che per le ragioni indicate all'art. 48, comma 7-bis, del Codice, e sempre che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere, in tale sede, la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara in capo all'impresa consorziata;
- e) le reti di imprese di cui all'art. 45, comma 2, lett. f), del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
 - 1) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cosiddetta rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di queste;
 - 2) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cosiddetta rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste ;
 - 3) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un RTI costituito oppure da aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, deve conferire specifico mandato ad un'impresa retista, la quale assumerà la veste di mandataria della sub associazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Art. 10 - Requisiti e condizioni di partecipazione

I concorrenti, per essere ammessi a partecipare alla gara, devono possedere e dimostrare i seguenti requisiti:

A. Requisiti di ordine generale, secondo le disposizioni di cui all'art. 80 del Codice;

B. Requisiti di idoneità professionale ex art. 83, comma 1, lett. a), del Codice:

b.1. iscrizione, per attività corrispondenti ai servizi oggetto di gara, nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (CCIAA) della Provincia in cui l'operatore economico ha sede, ovvero in analogo registro dello Stato di appartenenza (Allegato XVI Registri di cui all'art. 83 del Codice).

Nel caso di organismo non tenuto all'obbligo di iscrizione in CCIAA, l'operatore economico deve presentare dichiarazione del legale rappresentante, resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, di insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione con allegata la copia dell'Atto Costitutivo o dello Statuto in cui deve essere previsto lo svolgimento di attività rispondenti a quelle oggetto del presente affidamento.

In caso di partecipazione alla gara in raggruppamento di imprese (costituito o costituendo), consorzio ordinario di concorrenti (costituendo e costituito), i requisiti di ordine generale di cui alla lett. A e i requisiti di idoneità professionale di cui alla lett. B devono essere posseduti da ciascuna impresa partecipante al raggruppamento o, in caso di consorzio, da tutte le imprese consorziate che partecipano alla gara e dal Consorzio stesso nelle ipotesi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice.

C. Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale ex art. 83 comma 1, lett. b) e c), del Codice:

c.1. adeguati ai lavori da assumere, secondo quanto previsto dal progetto esecutivo.

In caso di RTI verticale trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 48, comma 6 del D.lgs. 50/2016 e s.m. e i.

In caso di RTI orizzontale o di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i suddetti requisiti devono essere posseduti dalla mandataria o da un'impresa consorziata nella misura minima del quaranta per cento (40%) e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del dieci per cento (10%). Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato.

In ogni caso, la mandataria assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna mandante.

I concorrenti possono avvalersi delle disposizioni di cui agli artt. 62, comma 2 e 92, comma 7, del D.P.R. 207/2010.

È fatto divieto ai concorrenti, ai sensi dell'art. 48, comma 7, del Codice, di partecipare alla gara in forma individuale e contemporaneamente in forma associata ovvero di partecipare in più di un RTI, Consorzio o aggregazione di soggetti, pena l'esclusione dalla gara, del soggetto medesimo e del RTI, Consorzi o aggregazioni ai quali il soggetto partecipa. I consorzi stabili sono tenuti a indicare in sede di offerta per quali consorziati concorrono; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara, in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle cosiddette Black list, di cui al decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'Economia e delle

Finanze del 21 novembre 2001, devono essere in possesso, pena l'esclusione dalla gara, dell'autorizzazione in corso di validità, rilasciata ai sensi del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 14 dicembre 2010, ai sensi dell'art. 37 del decreto legge 3 maggio 2010, n. 78 convertito in legge 122/2010.

Ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera m), del Codice, sono esclusi dalla gara gli operatori economici che si trovino, rispetto ad altro partecipante alla gara, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Art. 11 - Mezzi di prova

Per i requisiti di idoneità professionale ex art. 83, comma 1, lett. a), del Codice la comprova dell'iscrizione in registri e albi per i quali non esista un collegamento diretto con il sistema AVCPass avviene con l'inserimento da parte del concorrente della relativa documentazione nel suddetto sistema.

L'operatore economico non stabilito in Italia, ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3, del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito, inserendo la relativa documentazione dimostrativa nel sistema informativo dell'ANAC denominato AVCPass.

Per i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico –professionale ex art. 83 comma 1, lett. b) e c), del Codice la comprova, riferita alle disposizioni di cui alla lett. C, punto c1. del precedente articolo, è fornita mediante:

a) attestazione rilasciata da parte degli appositi organismi di diritto privato autorizzati dall'ANAC, in corso di validità, relativa alle categorie e classifiche indicate nella tabella di cui al precedente art. 5, e comprensiva del requisito di cui all'art. 63 del DPR 207/2010 e s.m. e i. in rapporto all'importo dei lavori che si intende assumere.

A tal proposito si rammenta che:

- la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare per i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto;
- la certificazione del sistema di qualità è obbligatoria per classifiche III, IV, V, VI, VII, VIII, mentre risulta facoltativa, per classifiche I e II.

Per gli operatori economici stabiliti negli altri Stati di cui all'articolo 49 del Codice la qualificazione non è condizione obbligatoria per la partecipazione alla gara. Essi si qualificano alla singola gara producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani alle gare. È salvo il disposto dell'articolo 86, comma 3, del Codice.

Tutti i documenti sopra menzionati devono essere inseriti nel sistema AVCPass dai concorrenti.

Art. 12 - Avvalimento

Ai sensi dell'art. 89, comma 11 del D.lgs. 50/2016 e s.m. e i. e dell'art. 1 del D.M. 248/2016, per le lavorazioni appartenenti alla categoria **OS18-A** non è ammesso l'avvalimento.

Fermo restando le disposizioni di cui al precedente comma, ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c), del Codice, avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, limitatamente alla categoria scorponabile.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti morali, di idoneità professionale o dei requisiti tecnico/professionale di natura strettamente soggettiva (a mero titolo di esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi, oppure certificazioni di qualità).

Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un partecipante, nonché che partecipino al presente appalto, sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

L'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Il concorrente deve allegare alla domanda di partecipazione una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente ausiliato e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Il concorrente allega, altresì, alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. A tal fine, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.

In relazione alle prestazioni oggetto dell'appalto, il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell'Amministrazione.

Ai sensi dell'art. 89, comma 3, del Codice, il concorrente provvede a sostituire l'ausiliario qualora per quest'ultimo sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione.

Ai sensi dell'art. 89, comma 5, del Codice, gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario.

Art. 13 - Subappalto

Il concorrente indica all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare nei limiti del trenta per cento (30%) dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105, comma 2, del Codice. In mancanza di tali indicazioni, il subappalto è vietato.

Per la categoria **OS18-A**, ai sensi dell'art. 1 del DM 10 novembre 2016, n. 248 il subappalto non può superare il trenta per cento (30%) e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso, fermo restando le disposizioni dell'art. 89, comma 11, del Codice.

Il limite di cui al precedente comma non è computato ai fini del raggiungimento del limite di cui all'articolo 105, comma 2 del Codice.

L'omessa indicazione della volontà di subappalto, comporta l'impossibilità di ricorrervi, in fase di esecuzione.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Nel caso di subappalto qualificante, i subappaltatori devono, altresì dichiarare, oltre al possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice, anche il possesso dei requisiti di cui all'art. 83 relativi alla prestazione oggetto di subappalto, compilando le relative parti del DGUE.

Indicazione della terna dei subappaltatori

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 105, c. 6 del D.lgs. n.50/2016 e s.m. e i., **l'operatore economico concorrente** qualora intendesse subappaltare taluna delle c.d. *“attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa”*, deve **obbligatoriamente indicare** in sede di offerta, (compilando l'apposita **Sezione D della Parte II** *“Informazioni concernenti i subappaltatori sulle cui capacità l'operatore economico non fa affidamento” del DGUE - Allegato 2*), **una terna di subappaltatori**.

L'indicazione della suddetta terna è subordinata alle seguenti due condizioni:

1) che si tratti di subappalto come definito dall'art. 105 c. 2, secondo periodo, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m. e i. ovvero di contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% (*due per cento*) dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a € 100.000,00 e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% (*cinquanta per cento*) dell'importo del contratto da affidare;

2) che si tratti di subappalto di attività, ai sensi dell'art. 1, c.53 della Legge n. 190/2012, considerate maggiormente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa e precisamente:

- trasporto di materiali a scarica per conto di terzi;

- trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
- estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- noli a freddo di macchinari;
- fornitura di ferro lavorato;
- noli a caldo;
- autotrasporti per conto di terzi;
- guardiania dei cantieri.

La terna deve essere indicata per ognuna delle attività, sopra riportate, per cui si prevede l'affidamento in subappalto.

Qualora, l'affidamento di una delle attività sopra elencate di cui all'art. 1, c.53 della Legge n. 190/2012, non costituisca subappalto, non ricorrendo le condizioni di cui al punto 1, bensì un semplice sub-affidamento, non è richiesta l'indicazione della terna in sede di gara, fermo restando l'obbligo per il sub-affidatario, dell'iscrizione nelle "White list" tenute dalla competente Prefettura.

Gli operatori economici indicati nella terna:

- devono essere iscritti negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio (cd. White list) istituiti presso le Prefetture;
- non devono partecipare alla procedura per l'affidamento del presente appalto, pena l'impossibilità di essere affidatari del subappalto;
- devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m. e i. e sono tenuti a compilare e sottoscrivere il DGUE "Documento di Gara Unico Europeo" (*Allegato 2*) fornendo le informazioni richieste dalle sezioni A e B della Parte II[^], dalla Parte III[^], dalla Parte IV[^] sezione A - Punto 1) e dalla Parte VI[^].

È consentita l'indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrenti: in tal caso la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di verificare che non vi siano elementi di collegamento o comunque situazioni distorsive della concorrenza.

L'omessa dichiarazione della terna non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, l'impossibilità di ricorrere al subappalto. In alternativa il concorrente, tramite il soccorso istruttorio, può essere ammesso a integrare la propria dichiarazione di subappalto con l'indicazione della terna di subappaltatori.

Il mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice in capo ad uno dei subappaltatori indicati nella terna comporta l'esclusione del concorrente dalla gara.

Nel caso in cui venga indicato nella terna un operatore economico che risulti partecipare come concorrente alla presente procedura di appalto, ciò non sarà causa di esclusione bensì si provvederà, tramite attivazione della procedura di soccorso istruttorio, a richiedere al concorrente l'indicazione di un nuovo operatore economico al fine di ricostituire la terna di subappaltatori.

Art. 14 - Registrazione al sistema AVCPass

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario è effettuata, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13, del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'ANAC con le modalità di cui alla delibera n. 111 del 20 dicembre 2012, ed entrato in vigore il 1° luglio 2014 ai sensi dell'art. 9 comma 15-ter del D.L. n. 150/2013 convertito con la Legge n. 15/2014.

Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla presente procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCPass accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (Servizi AVCPass - accesso riservato all'operatore economico), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché e acquisire il relativo "PassOE", di cui all'art. 2, comma 3 lett b. della deliberazione ANAC 157/2016, da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa.

Al fine del rilascio del suddetto PassOE, deve essere in possesso dell'indirizzo PEC sia il concorrente sia l'amministratore/legale rappresentante.

La documentazione a comprova del possesso dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, che sono nell'esclusiva disponibilità del concorrente, è inserita nel sistema direttamente dall'operatore economico, secondo quanto disposto dall'art. 6, comma 4 della Deliberazione ANAC 157/2016.

Nel caso di raggruppamento, aggregazione e consorzio, il PassOE deve essere acquisito per ciascun componente il gruppo.

Nel caso di ricorso all'avvalimento, la predetta documentazione deve essere acquisita anche per l'impresa ausiliaria.

Nel caso di ricorso al subappalto, il PassOE deve essere richiesto come "RTI" nel quale il concorrente assume il ruolo di "mandataria" e i subappaltatori quello di "mandante".

Art. 15 - Documento di gara unico europeo (DGUE)

Tutti i requisiti di ordine generale e speciale devono essere dichiarati compilando i campi pertinenti all'interno del modello DGUE presente tra i documenti di gara, quale auto-dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000.

In caso di partecipazione in forma singola, deve essere compilato un solo DGUE a firma del legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma ed eventualmente per ogni subappaltatore indicato.

In caso di partecipazione sotto forma di raggruppamento, comprese le associazioni temporanee (RTI), dev'essere presentato, per ciascuno degli operatori economici partecipanti ed eventualmente per ogni subappaltatore indicato, un DGUE distinto e firmato dal legale rappresentante o da persona munita di comprovati poteri di firma.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, il DGUE è compilato, separatamente, dal consorzio e dalle consorziate esecutrici ivi indicate ed eventualmente per ogni subappaltatore indicato. Pertanto, nel modello di formulario deve essere indicata la denominazione degli operatori economici facente parte del consorzio che eseguono le prestazioni oggetto del contratto e firmato dal legale rappresentante o da persona munita di comprovati poteri di firma.

In caso di avvalimento, il concorrente indica la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi e i requisiti oggetto di avvalimento. Le imprese ausiliarie, compilano un DGUE distinto con le informazioni richieste dalla Sezione A e B della Parte II, dalla Parte III, IV e VI. Non deve considerarsi inclusa nel DGUE la dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Detta dichiarazione deve essere allegata alla documentazione presentata dal concorrente, a pena di esclusione.

Il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 deve essere dichiarato, utilizzando preferibilmente il modello allegato 3, dal Legale rappresentante dell'impresa concorrente con riferimento a tutti i soggetti, in carica o cessati, indicati all'art. 80, comma 3, del Codice, specificando i dati identificativi degli stessi¹.

Nel solo caso in cui il legale rappresentante/procuratore del concorrente non intenda rendere le dichiarazioni sostitutive ex art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. 1), del Codice anche per conto dei soggetti elencati all'art. 80, comma 3, del Codice, detti soggetti sono tenuti a compilare in proprio la dichiarazione ex art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. 1), del Codice, allegando copia fotostatica del documento di identità in corso di validità (vedi Allegato 4).

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. 1) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

1. Per l'elencazione dei soggetti cui deve essere riferita l'attestazione si richiama il Comunicato del Presidente ANAC dell'8/11/2017, compatibilmente con la novella apportata al Codice dall'art. 49, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 56/2017.

Art. 16 - Sopralluogo

Al fine di una corretta e ponderata valutazione dell'offerta, i concorrenti dovranno effettuare un sopralluogo presso il luogo in cui sono previsti i lavori con lo scopo di prendere esatta cognizione delle condizioni locali che possono influire sulla determinazione dell'offerta.

Il sopralluogo è obbligatorio ma stante l'accessibilità delle aree oggetto dell'appalto, dovrà essere effettuato autonomamente da parte del soggetto partecipante alla procedura di gara senza l'assistenza di un tecnico comunale.

Art. 17 – Garanzie e coperture assicurative

17.1 – Garanzia provvisoria

L'offerta è corredata da una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% dell'importo complessivo dell'appalto e precisamente di importo pari a € **76.986,52** (Euro settantaseimilanovecentottantasei/52), salvo quanto previsto dall'art. 93, comma 7, del Codice.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159. La garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dalla dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 8, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse affidatario, garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui agli artt. 103 e 104 del Codice in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di Collaudo provvisorio di cui all'art. 103, comma 1, del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni, risultante dal relativo certificato. Tale impegno non è richiesto alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

La garanzia deve essere prodotta in favore del Comune di Venaria Reale - C.F. 01710650019, piazza Martiri della Libertà n. 1 – 10078 Venaria Reale (TO).

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b) fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento al seguente codice IBAN **IT53A0617531113000000174490**;
- c) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa deve:

- a) essere intestata, a pena di esclusione, a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE;
- b) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, deve essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice).
- c) essere prodotta in originale o in copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- d) avere validità per 180 gg. dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
 - la dichiarazione contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui all'art. 103 del Codice, in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di Collaudo provvisorio ai sensi dell'art. 103, comma 1 del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni, risultante dal relativo certificato.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell'art. 93, comma 9 del Codice, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

17.2 – Garanzia definitiva

Ai sensi di quanto previsto dall'art 103 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m. e i. l'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3 del D.lgs. n. 50/2016.

La garanzia definitiva deve essere pari al 10% dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10% la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

Anche la garanzia fideiussoria prevista dal comma 1 dall'art 103 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m. e i. deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'Ente committente.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale.

L'Ente committente ha il diritto di valersi della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

Nel caso in cui le inadempienze dell'aggiudicatario, abbiano indotto il committente a disporre la risoluzione del contratto la cauzione è escussa nella misura intera.

Il committente può richiedere che l'aggiudicatario proceda alla reintegrazione della cauzione, ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.

In caso di inottemperanza la reintegrazione è effettuata a valere sulla somma da corrispondere all'aggiudicatario.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 103, comma 5 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.e i. la garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione nel limite massimo dell'80% (*ottanta per cento*) dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque fino a 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 105, comma 3 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m. e i. la mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione, da parte dell'Ente Committente, della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta nonché l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

17.3 - Riduzione dell'importo delle garanzie “provvisoria” e “definitiva”

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 93, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m. e i.:

“L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.

Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.

.....(omissis).....

Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067”.

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente

Per fruire delle suddette riduzioni, gli operatori economici concorrenti dovranno indicare in sede di offerta il possesso dei relativi requisiti, allegando inoltre alla cauzione copia conforme all'originale del documento di certificazione o idonea autocertificazione.

In caso di partecipazione in forma associata, le suddette riduzioni si possono ottenere alle seguenti condizioni:

- a) in caso di partecipazione in RTI orizzontale, ai sensi dell'art. 48, comma 2 del Codice, consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, co. 2, lett. e) del Codice o di aggregazioni di imprese di rete, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
- b) in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento;

- c) in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice e di aggregazioni di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio/aggregazione di imprese di rete.

17.4 – Ulteriori Garanzie e coperture assicurative

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 103, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori – anche effettuata in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice - a costituire e produrre una polizza di assicurazione che tenga indenne l'Ente committente da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dall'Ente committente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Il massimale della copertura assicurativa è fissato nella seguente misura:

- a) per danni di esecuzione: pari all'importo di aggiudicazione
- b) per la responsabilità civile: € 2.000.000,00
- c) per danni alle opere preesistenti € 5.000.000,00.

La copertura assicurativa deve recare espressamente il vincolo a favore della Stazione Appaltante in relazione al presente appalto. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione Appaltante.

- b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore;

Le garanzie di cui al presente paragrafo, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e sub-fornitrici. Qualora l'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario di concorrenti o Geie, la garanzia assicurativa è prestata, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti fermo restando il regime di responsabilità solidale disciplinato dall'art.48, comma 5, del D.lgs. 50/2016.

Art. 18 - Sottoscrizione della documentazione

Tutta la documentazione che necessita di una sottoscrizione dal parte del concorrente, deve essere datata e sottoscritta con firma leggibile per esteso dal rappresentante legale o da altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente, nello specifico:

- a) da amministratore munito del potere di legale rappresentante, se trattasi di società di capitali, società cooperative, o consorzi;
- b) dal procuratore generale o speciale ai sensi dell'art. 2209 e segg. c.c. In tal caso, va allegata copia conforme all'originale della relativa procura nella BUSTA A – Documentazione amministrativa;
- c) dall'istitutore ai sensi dell'art. 2209 e segg. c.c. In tal caso, è sufficiente l'indicazione dei poteri all'interno della Certificazione del Registro delle Imprese;
- d) in caso di RTI costituito, dal rappresentante (ovvero da procuratore del rappresentante, munito di procura notarile) dell'Impresa mandataria/capofila;
- e) in caso di Consorzio ordinario costituito, dal rappresentante (ovvero da procuratore del rappresentante munito di procura notarile) del Consorzio stesso;

In caso di RTI o Consorzio ordinario costituendo, dai rappresentanti (ovvero da procuratori dei rappresentanti, muniti di procura notarile) di tutte le Imprese raggruppande/consorziande.

In caso di concorrenti non stabili in Italia, la documentazione deve essere prodotta in modalità idonea equivalente, secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutta la documentazione da produrre deve essere redatta in lingua italiana o, se in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana, prevale la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

Art. 19 - Soccorso istruttorio

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice.

In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85 del Codice con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.

Art. 20 - Pagamento a favore dell'ANAC

I concorrenti, a pena di esclusione, devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla Delibera ANAC n. 377 del 21 dicembre 2016, in attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'importo pari a € 140,00 (Euro centoquaranta/00) e allegando la ricevuta ai documenti di gara.

Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, sarà comunque necessario iscriversi on line al "Servizio Riscossione Contributi.

Nel caso di Raggruppamenti temporanei di concorrenti (costituiti e costituendi) e di consorzi, il versamento deve essere effettuato dal capogruppo e dal consorzio medesimo.

Le istruzioni operative relative al pagamento sono pubblicate e consultabili sul sito http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?id=421737c10a7780422fd8db09bbd14eb8.

In caso di mancata presentazione della ricevuta, l'Amministrazione accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta può essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, l'Amministrazione esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art.1, comma 67, della Legge 266/2005.

Art. 21 – Modalità di recapito dell'offerta

I plichi contenenti le offerte e la documentazione, a pena di esclusione, devono pervenire a mezzo del servizio postale entro e non oltre le ore 12:00 del __/__/2018, esclusivamente all'indirizzo:

Città di Venaria Reale – Ufficio Protocollo – Piazza Martiri della Libertà, 1 – 10078 Venaria Reale

E' altresì facoltà dei concorrenti consegnare a mano il plico presso l'ufficio Protocollo della Città di Venaria Reale, piazza Martiri della Libertà, 1 nel seguente orario:

lunedì e giovedì: ore 8:30 – 17:45

martedì, mercoledì e venerdì: ore 8:30 – 12:45

Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile. Si specifica, a tal fine, che il termine sopra indicato si

intende come perentorio, cioè a pena della non ammissione alla gara, facendo unicamente fede, a tale scopo, il timbro a calendario e l'ora di arrivo apposti sul plico dagli addetti all'ufficio Protocollo della Stazione Appaltante.

Le offerte devono essere trasmesse all'Amministrazione in plico chiuso e sigillato, controfirmato dal legale rappresentante della ditta concorrente su tutti i lembi di chiusura. Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

Il plico deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente (denominazione/ragione sociale, P.IVA/codice fiscale, indirizzo sede legale, indirizzo di posta elettronica certificata) e riportare la dicitura "Offerta per l'appalto dei LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NODO DI INTERSCAMBIO DI MOBILITA' DENOMINATO MOVICENTRO STAZIONE VIALE ROMA – CIG: **7365249BBD** - NON APRIRE".

Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno riportati sui plichi le suddette informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi.

Il plico deve contenere al suo interno tre buste chiuse e sigillate, recanti l'intestazione del/dei mittente/i, l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e la dicitura, rispettivamente:

- a) "Busta A – Documentazione amministrativa";
- b) "Busta B – Offerta tecnica";
- c) "Busta C – Offerta economica – Offerta tempo".

Avvertenze Generali

- Non si darà corso al plico che non risulti pervenuto entro il termine fissato o che risulti pervenuto con modalità diverse da quelle previste nel presente Disciplinare di Gara o sul quale non sia apposto il nome del concorrente.
- Parimenti si riterranno come non pervenute le offerte recapitate oltre il termine indicato nel presente Disciplinare di gara, anche se sostitutive od aggiuntive di offerte precedenti.
- Tutta la documentazione da produrre, ivi comprese le autocertificazioni e le certificazioni, deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
- Non saranno ammesse e verranno pertanto escluse le offerte condizionate, quelle espresse in termini generici, quelle per persona da nominare, le offerte plurime, alternative, o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.
- La mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella "BUSTA C - Offerta economica", costituisce causa di esclusione.
- Parimenti verrà escluso il concorrente le cui Buste B) e C), contenenti rispettivamente l'Offerta Tecnica e l'Offerta Economica, risultino aperte o comunque, anche se regolarmente chiuse e sigillate, tali da rendere conoscibile il proprio contenuto.
- Ai sensi degli artt.19 e 31 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, i documenti non in regola con l'imposta di bollo saranno inviati alla competente Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione e le conseguenti sanzioni amministrative.

Art. 22 - Contenuto della BUSTA A – Documentazione amministrativa

Nella BUSTA "A - Documentazione amministrativa" deve essere contenuto un elenco della documentazione prodotta e inclusa nella medesima busta e, a pena di esclusione e fermo restando le disposizioni di cui all'art. 83, comma 8, terzo periodo, del Codice i seguenti documenti:

a) **domanda di partecipazione alla gara**, da rendersi in marca da bollo da € 16,00 - redatta preferibilmente, secondo i modelli allegati quale parte integrante del presente Disciplinare di gara (vedi **Allegato 1/a operatori economici singoli** – **Allegato 1/b Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti**, *Geie* – **Allegato 1/c Imprese aderenti al contratto di rete**), sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente su ogni pagina con allegata la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore. La domanda può essere sottoscritta anche dal procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va allegata, a pena di esclusione, copia conforme all'originale della relativa procura. Si precisa che, nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti costituendo il raggruppamento o consorzio, a pena di esclusione. Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, a pena di esclusione:

- i. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
- ii. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune, nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- iii. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.

b) **Autocertificazione** in carta libera da rendersi, ai sensi del DPR n. 445/2000 e s.m. e i., tramite la compilazione dell'Allegato 2 “DOCUMENTI DI GARA UNICO EUROPEO” (**DGUE**), come da schema allegato alla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 18 luglio 2016 n. 3 (pubblicata sulla G.U. n. 174 del 27 luglio) recante “*Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione Europea del 5 gennaio 2016*”.

Il “Documento di gara unico europeo” consiste in una dichiarazione formale da parte dell'operatore economico di non trovarsi in una delle situazioni causa di esclusione e di soddisfare i criteri di selezione previsti dal presente Disciplinare di gara.

In merito alla dichiarazione attestante l'insussistenza dei motivi di esclusione di cui **all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.** si precisa che:

- con riferimento ai motivi di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 e comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m. e i. tale dichiarazione deve essere resa dal legale rappresentante dell'operatore economico concorrente anche con riferimento a tutti i soggetti, indicati al comma 3 dell'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m. e i. così come dettagliatamente indicati nel **Comunicato del Presidente dell'ANAC 8/11/2017** cui si rinvia integralmente;
- la dichiarazione in questione deve essere resa anche nel caso in cui i soggetti di cui al comma 3 dell'art. 80 siano cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando relativo alla presente gara. Nel caso in cui per tali soggetti cessati ricorra una delle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 e comma 2, l'operatore economico concorrente dovrà dimostrare che vi è stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata, indicando le misure adottate.

Il “Documento di gara unico europeo (DGUE)” (**Allegato 2**)” deve essere reso e sottoscritto, a pena di esclusione, dal legale rappresentante dell'operatore economico dichiarante, o da altra persona dotata di poteri di firma, e ad esso va allegata, la fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore. In alternativa è comunque ammessa la sottoscrizione autenticata ai sensi di legge.

La stazione appaltante potrà procedere a verifiche d'ufficio, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese dai concorrenti e potrà richiedere in qualsiasi momento della procedura, ai sensi

di quanto previsto dall'art. 85, c.5 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. la presentazione di tutti i certificati e documenti complementari richiesti, o parte di essi, se necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Per maggiori informazioni riguardo le modalità di compilazione del DGUE consultare le indicazioni riportate nell'Allegato 2/a al presente disciplinare di gara.

- c) **Dichiarazione di idoneità morale, relativa ai soggetto di cui all'art. 80, comma 3 del D.lgs. 50/2016 e s.m. e i.** da rendersi, ai sensi del DPR n. 445/2000 e s.m. e i., tramite la compilazione dei modelli Allegato 3 o 4 (o conformemente ad essi) da parte di tutti i concorrenti, comprese le mandanti, nonché da parte delle imprese consorziate indicate per l'esecuzione dei lavori.

La dichiarazione deve essere resa e sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante dell'operatore economico o da altra persona munita di poteri di firma ovvero da parte di ogni singolo soggetto di cui al succitato comma 3 dell'art. 80 del D.lgs. 50/2016.

Non è necessario allegare nuovamente la fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore se già allegata al DGUE.

- d) **Copia dell'Attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità.**

I concorrenti devono possedere l'attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione nella/e categoria/e e classifica/che adeguata/e alle categorie e all'importo dei lavori da assumere.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o Geie, di cui 45, c.2 lett. d), lett. e) lett. g) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., l'attestazione SOA deve essere presentata da ciascuna impresa che costituisce o costituirà il raggruppamento o il consorzio o il Geie, comprese le eventuali imprese cooptate.

La produzione di copia, anche non autenticata, della SOA da parte degli operatori economici è richiesta al fine di agevolare e accelerare la verifica dei requisiti da parte della Stazione Appaltante.

NB:

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 77 del DPR n. 207/2010 e s.m. e i., in data non antecedente a novanta giorni prima della scadenza del previsto termine triennale, l'impresa deve sottoporsi alla verifica di mantenimento dei requisiti presso la stessa SOA che ha rilasciato l'attestazione oggetto della revisione, stipulando apposito contratto. Qualora l'impresa si sottoponga a verifica dopo la scadenza del triennio di validità dell'attestazione, la stessa non può partecipare alle gare nel periodo decorrente dalla data di scadenza del triennio sino alla data di effettuazione della verifica con esito positivo.

- f) **garanzia provvisoria**, secondo le disposizioni del presente Disciplinare di gara. Per gli operatori economici che presentano la garanzia provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice, è richiesta una dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente attesta il possesso del requisito previsto dal suddetto articolo e allega copia conforme della relativa certificazione;
- g) **Ricevuta attestante il versamento del contributi di € 140,00 (centoquaranta/00)** dovuto all'ANAC ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67 della Legge 23/12/2005, n. 266 e della deliberazione del Consiglio dell'Autorità n. 377 del 21 dicembre 2016. Il versamento del contributo va effettuato nella misura e con le modalità indicate all'art. 20 del presente Disciplinare di gara. **Il mancato pagamento del suddetto contributo comporterà l'esclusione dalla procedura di gara.**
- h) **PassOE, rilasciato dal Servizio AVCPass** comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti, disponibile presso l'Autorità nazionale Anticorruzione (ANAC);
- i) **Codice Etico**

Unitamente alla documentazione amministrativa richiesta ai fini della ammissione alla presente procedura di gara deve essere presentata, a pena di esclusione, una copia del **Codice Etico**, reso disponibile e scaricabile unitamente alla documentazione di gara, sottoscritta in calce per accettazione dal legale rappresentante dell'operatore economico concorrente, o da altra persona dotata di poteri di firma.

In caso di partecipazione alle gare di consorzi di cui all'art. 45, c. 2, lett. b) e lett. c) D.lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., l'obbligo riguarda sia il consorzio che i consorziati che vengono indicati quali esecutori dell'appalto; analogamente in caso di partecipazione di raggruppamenti temporanei di concorrenti di cui all'art. 45, c.2, lett. d) e di consorzi ordinari di cui all'art. 45, c.2, lett. e) D.lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., l'obbligo riguarda tutti gli operatori economici partecipanti al raggruppamento o consorzio ordinario. L'obbligo di presentazione del Codice Etico sottoscritto per accettazione si applica anche a tutti gli operatori economici partecipanti.

- l) *nel caso di concorrenti aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle cosiddette black list di cui al decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001, autorizzazione in corso di validità, rilasciata ai sensi del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 14 dicembre 2010 ai sensi dell'art. 37 del decreto legge 3 maggio 2010, n. 78, come convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.*

====*==*

Per i concorrenti che partecipano in forma associata, si riportano, di seguito, le informazioni relative alla documentazione da inserire nella "BUSTA A - Documentazione amministrativa".

a) per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:

- i. atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate qualora gli stessi non siano rinvenibili mediante accesso alla banca dati della Camera di Commercio;
- ii. dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/ i per il quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

b) nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito:

- i. mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, nella forma prescritta, prima della data di presentazione dell'offerta;
- ii. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici raggruppati.

c) nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituito:

- i. atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, qualora gli stessi non siano rinvenibili mediante accesso alla banca dati della Camera di Commercio, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo;
- ii. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

d) nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituito:

- i. dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:
 - l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 co. 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;

e) nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4- quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5:

- i. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

- ii. dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre con il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;
- iii. dichiarazione che indichi le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
- f) nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4- quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5:
 - i. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- g) nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:
 - i. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o che sarà eseguito dai singoli operatori economici aggregati in rete;
 - ii. o in alternativa, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti: a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei; le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

In caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento, oltre alle prescrizioni del presente Disciplinare di gara, il concorrente deve inserire nella "BUSTA A - Documentazione amministrativa", a pena di esclusione:

- a) il contratto originale o in copia autentica in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente ausiliato a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto;
- b) la dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente ausiliato e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

====*==*

Si rammenta che la falsa dichiarazione:

- a) comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell'art. 76 del DPR n. 445/2000 e s.m. e i.;
- b) costituisce causa d'esclusione dalla partecipazione a successive gare per ogni tipo di appalto o concessione.

Le dichiarazioni saranno successivamente verificate dalla Stazione Appaltante in capo al soggetto aggiudicatario. Qualora, per effetto della verifica, si rilevi l'insussistenza dei requisiti per la partecipazione alla procedura di gara o la sussistenza di cause di esclusione o l'esistenza di misure "antimafia", la Stazione Appaltante segnalerà il fatto (oltre che all'ANAC) all'Autorità Giudiziaria competente e l'Ente committente provvederà ad escutere la garanzia provvisoria costituita a suo favore. In tale eventualità si potrà procedere ad aggiudicare la gara al concorrente che segue nella graduatoria alle condizioni economiche da quest'ultimo proposte in sede di offerta.

La Stazione Appaltante si riserva comunque la facoltà di procedere alla verifica delle medesime dichiarazioni anche per soggetti non aggiudicatari.

Art. 23 - Contenuto della BUSTA B – Offerta tecnica

La “BUSTA B – Offerta tecnica” deve contenere un **Elenco Generale e Riepilogativo** della documentazione prodotta e inclusa nella medesima busta e, a pena di esclusione, la seguente documentazione finalizzata alla valutazione della stessa e all’assegnazione dei relativi punteggi (max 70 punti):

- a) **Progetto tecnico**, costituito da una descrizione del servizio suddiviso in paragrafi coincidenti con i titoli dei criteri qualitativi e motivazionali utilizzati per l’assegnazione dei punteggi, illustrati sinteticamente in modo chiaro e dettagliato nel seguito.

Criterio A - *Ottimizzazione delle caratteristiche funzionali del Movicentro inteso come sistema sosta – accessibilità (treno - mezzi pubblici – automobili – biciclette - pedoni) (il punteggio sarà variabile da 0 a 20)*

La proposta di ottimizzazione deve essere articolata in **max 10 fogli**, formato UNI A4, scritti solo su un’unica facciata con carattere **Arial 12**, e può essere corredata da **max 4 elaborati grafici** in formato UNI A1.

Il concorrente dovrà presentare un progetto che illustri compiutamente le proposte che intende attuare in relazione al criterio dimostrandone al contempo la fattibilità e la sostenibilità. Le proposte non dovranno porsi in contrasto con le previsioni del progetto approvato ma dovranno essere complementari in un’ottica di implementazione dell’infrastruttura, migliorandone al contempo la funzionalità e gli usi, anche mediante l’introduzione di nuovi usi a carattere sperimentale degli spazi previsti.

Si riterranno più adeguate e offerte la cui documentazione consenta meglio di valutare la soluzione proposta in un’ottica di funzionalità e valorizzazione dell’infrastruttura nel suo complesso.

La commissione privilegerà le soluzioni che meglio ottimizzeranno le relazioni tra il Sistema Parcheggio Accessibilità e il Sistema Città – Fiume.

Criterio B - *Ottimizzazione del sistema degli arredi della visibilità e riconoscibilità del Movicentro rispetto al contesto urbano ed al complesso sabauda (il punteggio sarà variabile da 0 a 20)*

La proposta di ottimizzazione deve essere articolata in **max 8 fogli**, formato UNI A4, scritti solo su un’unica facciata con carattere **Arial 12**, e può essere corredata da **max 4 elaborati grafici** in formato UNI A1.

Il concorrente dovrà presentare un progetto che illustri compiutamente le proposte che intende attuare in relazione al criterio dimostrandone al contempo la fattibilità e sostenibilità. Le proposte non dovranno porsi in contrasto con le previsioni del progetto approvato ma dovranno essere complementari in un’ottica di implementazione dell’infrastruttura.

Si riterranno più adeguate le offerte la cui documentazione consenta meglio di valutare la soluzione proposta in un’ottica di qualità e riconoscibilità dei componenti, degli arredi e dei materiali e finiture che saranno proposti.

La commissione privilegerà le offerte che presenteranno le migliori soluzioni in termini di valorizzazione dello spazio pubblico: in particolare verranno privilegiate le proposte in grado di caratterizzare maggiormente l’area, il suo rapporto con la città e l’area Corona Verde, il paesaggio.

Criterio C - *Ottimizzazione delle caratteristiche funzionali del sistema Movicentro in un’ottica smart city (il punteggio sarà variabile da 0 a 20)*

La proposta di ottimizzazione deve essere articolata in **max 15 fogli**, formato UNI A4, scritti solo su un’unica facciata con carattere **Arial 12**, e può essere corredata da **max 4 elaborati grafici** in formato UNI A1.

Il concorrente dovrà presentare una proposta di miglioramento delle caratteristiche funzionali dell’opera in un’ottica di Smart City, che precisi in modo chiaro le strategie di pianificazione e le soluzioni adottate per rendere l’opera maggiormente fruibile dal punto di vista della mobilità urbana, del verde pubblico e della sostenibilità ambientale.

Le proposte tecniche migliorative dovranno riguardare in particolare:

- piste ciclabili e percorsi pedonali alberati;
- impianti bike sharing - car-sharing con paline per la ricarica di auto elettriche;
- aree verdi integrate con spazi pedonali attrezzati;
- adozione di materiali innovativi a basso impatto ambientale;
- realizzazione di aree a parcheggio permeabili di attestamento ai margini del quartiere;
- realizzazione di viabilità a zona 30 con opportuna segnaletica;
- realizzazione di opere che garantiscono permeabilità/semipermeabilità dei suoli;
- illuminazione pubblica a basso consumo energetico;
- adozione di sistemi di infiltrazione e recupero dell'acqua piovana;
- predisposizione di sistemi di videosorveglianza e rete wi-fi di quartiere.

Si riterranno più adeguate le offerte la cui documentazione consenta meglio di valutare la soluzione proposta: nello specifico una Smart City è una città in cui gli spostamenti sono agevoli, che garantisce una buona disponibilità di trasporto pubblico innovativo e sostenibile, che promuove l'uso dei mezzi a basso impatto ecologico come la bicicletta, che regola l'accesso ai centri edificati privilegiandone la vivibilità (aree pedonalizzate); una Smart City adotta soluzioni avanzate di mobility management e di info-mobilità per gestire gli spostamenti quotidiani dei cittadini e gli scambi con le aree limitrofe.

La commissione privilegerà le offerte che presenteranno le migliori soluzioni.

La commissione privilegerà altresì le soluzioni che garantiranno le migliori condizioni di illuminazione e visibilità accoglienza contenendo i consumi energetici in fase di esercizio e utilizzando energie rinnovabili.

Criterio D - Ottimizzazione degli aspetti dell'organizzazione del cantiere: fasi di gestione delle cantierizzazioni (il punteggio sarà variabile da 0 a 10)

La proposta di ottimizzazione deve essere articolata in **max 5 fogli**, formato UNI A4, scritti solo su un'unica facciata con carattere **Arial 12**, e può essere corredata da **max 3 elaborati grafici** in formato UNI A1.

Il concorrente dovrà presentare una proposta di miglioramento del PSC che, sulla base dell'analisi del Piano di Sicurezza e Coordinamento allegato al progetto Esecutivo dell'opera e, fermi i contenuti minimi dello stesso, precisi in modo chiaro le modalità mediante le quali verranno ottimizzate le fasi di gestione delle cantierizzazioni.

Le proposte tecniche migliorative dovranno riguardare in particolare:

- il rapporto con il gestore della ferrovia e delle linee TPL (GTT);
- la gestione della viabilità durante i lavori;
- le interferenze indotte dall'organizzazione che si intende conferire al cantiere;
- il rapporto con i cantieri limitrofi;
- il rapporto con i gestori dei sottoservizi.

La commissione privilegerà le offerte che presenteranno soluzioni di cantierizzazione meno impattanti dal punto di vista della gestione della linea ferroviaria, del traffico e in generale del sistema dell'accessibilità al nodo.

Nella busta "B" non dovrà essere inserito alcun elemento che possa in qualunque modo fare riferimento agli elementi quantitativi pena l'esclusione dalla gara.

Tutti i documenti costituenti gli elementi qualitativi debbono essere elaborati in maniera chiara e dettagliata.

L'offerta tecnica, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta all'ultima pagina per esteso dal legale rappresentante dell'operatore concorrente in forma singola o dal procuratore. Per i soggetti con idoneità plurisoggettiva, l'offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto mandatario in caso di RTI o consorzio o GEIE già costituito, oppure ancora nel caso di RTI o consorzio o GEIE o contratti di rete da costituire, deve essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti dei soggetti costituenti il futuro

raggruppamento temporaneo o consorzio o gruppo. Inoltre gli elaborati, a pena di esclusione, devono essere timbrati e firmati da tecnici abilitati.

A pena di esclusione, in ogni ipotesi di partecipazione di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, devono essere specificate, ex art. 48, comma 4, del Codice, in apposita dichiarazione inserita nella “BUSTA B – Offerta tecnica”, le parti di prestazione che, in caso di aggiudicazione, saranno eseguite dai singoli soggetti raggruppati o consorziati. La mandataria in ogni caso deve eseguire le prestazioni in misura prevalente.

Art. 24 - Contenuto della BUSTA C – Offerta economica – Offerta tempo

La “BUSTA C – Offerta economica–Offerta tempo”, da compilarsi preferibilmente secondo il modello allegato quale parte integrante al presente disciplinare (vedi Allegato 5), corredata di marca da bollo da € 16.00, riportante l’oggetto della gara e i dati identificativi dell’operatore economico (ragione sociale, codice fiscale, partita IVA, sede legale, ecc.), deve contenere:

- a) il **ribasso percentuale unico**, da esprimere in cifre e lettere e con l’indicazione di massimo due decimali dopo la virgola, da applicare sull’importo a base d’asta al netto degli oneri per la sicurezza, che il concorrente stesso offre per l’esecuzione dei lavori in oggetto;
- b) l’offerta tempo consistente nella **riduzione temporale** massima, espressa in giorni naturali e consecutivi, rispetto al tempo di esecuzione contrattualmente previsto di **giorni 300** - predisposta secondo il modello allegato al presente disciplinare di gara.

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 95, c.10 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m. e i. nell’offerta economica-offerta tempo il concorrente deve altresì indicare, compilando gli appositi spazi dedicati del Modello *Allegato 5*:

- i propri **COSTI DELLA MANODOPERA** riferiti all’affidamento in oggetto;
- i propri **COSTI AZIENDALI DELLA SICUREZZA** concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, afferenti all’esercizio dell’attività che verrà svolta con riferimento all’affidamento in oggetto (*nello specifico dovranno essere indicati esclusivamente i costi della sicurezza interni dell’azienda e non gli oneri della sicurezza come determinati dal PSC e posti a base di gara.*). L’Amministrazione procede alla valutazione di merito circa l’adeguatezza dell’importo in sede di eventuale verifica della congruità dell’offerta;

NB) La mancata indicazione dei “Costi della Manodopera” e/o dei “Costi Aziendali della Sicurezza” è causa di esclusione e non è sanabile tramite attivazione dell’istituto del soccorso istruttorio.

Dettaglio “Offerta Tempo”

Con riguardo all’offerta tempo, si precisa che sono ammesse esclusivamente riduzioni temporali non negative e fino a 60 giorni naturali e consecutivi, rispetto al termine contrattuale di 300 giorni naturali e consecutivi, in ragione delle potenziali criticità in tema di sicurezza sul lavoro previste nel PSC.

Pertanto, al massimo, potrà essere offerta una riduzione sul tempo di esecuzione pari a 60 giorni. Non sarà attribuito un ulteriore punteggio a proposte di riduzioni di tempo maggiore ai predetti 60 gg.

In caso di aggiudicazione dell’appalto il Tempo di esecuzione Lavori proposto diverrà documento contrattuale.

A completamento e supporto dell’offerta tempo proposta dovrà essere predisposto ed allegato, a pena di esclusione, il **CRONOPROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI**, che non sarà oggetto di valutazione da parte della Commissione.

Tale documento, predisposto ai sensi dell’art. 43, comma 10 del DPR 207/2010 dovrà essere sottoposto all’approvazione della Stazione Appaltante ai sensi della normativa vigente.

L’offerta Economica – offerta Tempo deve essere sottoscritta, pena l’esclusione, su ogni facciata dal legale rappresentante dell’operatore concorrente in forma singola o del consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b) e c), del Codice, oppure dal legale rappresentate del soggetto mandatario in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE già costituito, oppure, nel caso di raggruppamento o consorzio

ordinario o GEIE, da tutti i legali rappresentanti dei soggetti costituendo il futuro raggruppamento temporaneo o consorzio o gruppo.

In caso di discordanza tra offerta espressa in cifre e quella espressa in lettere, sarà considerata valida quella espressa in lettere. Stesso criterio verrà seguito in caso di discordanza tra gli oneri aziendali e i costi della manodopera indicati in cifre e quelli indicati in lettere.

Art. 25 - Criterio di aggiudicazione

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 3, lett. b) del Codice.

L'Amministrazione procederà all'aggiudicazione dell'appalto anche nell'ipotesi di presentazione di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua, ai sensi dell'art. 97, comma 6 ultimo periodo del D.lgs. 50/2016 e s.m. e i.

Parimenti l'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto ai sensi dell'art. 95, comma 12 del D.lgs. 50/2016 e s.m. e i., e se aggiudicata di non stipulare il contratto d'appalto.

La valutazione dell'offerta tecnica, economica e temporale è effettuata da una Commissione giudicatrice appositamente nominata con atto del Responsabile della CUC successivamente alla data di scadenza delle offerte.

Il punteggio massimo attribuibile dalla Commissione giudicatrice è pari a punti 100 e sarà assegnato sulla base dei seguenti punteggi:

Punteggi

PUNTEGGIO MASSIMO	
Offerta tecnica	70
Offerta economica	20
Offerta tempo (massimo sessanta giorni)	10
TOTALE	100

Art. 26 - Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

La valutazione dell'offerta tecnica avviene distintamente per ciascuno degli elementi qualitativi elencati nella tabella di seguito riportata:

Criteri di valutazione e fattori ponderali

CRITERI DI VALUTAZIONE	FATTORI PONDERALI
A. Ottimizzazione delle caratteristiche funzionali del Movicentro inteso come sistema sosta – accessibilità (treno - mezzi pubblici – automobili – biciclette - pedoni)	20
B. Ottimizzazione del sistema degli arredi della visibilità e riconoscibilità del Movicentro rispetto al contesto urbano ed al complesso sabaudo	20
C. Ottimizzazione delle caratteristiche funzionali del sistema Movicentro in un'ottica smart city	20
D. Ottimizzazione degli aspetti dell'organizzazione del cantiere: fasi di gestione delle cantierizzazioni	10
TOTALE	70

In considerazione dell'importanza attribuita all'offerta tecnica il punteggio minimo complessivo di ammissibilità alla successiva fase di valutazione dell'offerta economica e temporale non potrà essere inferiore a punti **45**.

L'individuazione della sopra indicata soglia di ammissibilità tecnica dell'offerta è diretta a verificare che, al di là delle differenti soluzioni proposte dai singoli partecipanti, tutte le offerte tecniche raggiungano comunque uno standard qualitativo significativo ed apprezzabile in considerazione delle caratteristiche dei lavori oggetto di intervento e della funzione pubblica cui saranno destinati.

Il concorrente è escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla sopra citata soglia di sbarramento.

Art. 27 - Calcolo del punteggio dell'offerta tecnica

A ciascuno degli elementi qualitativi è assegnato un coefficiente - variabile da zero a uno – attribuito discrezionalmente dai singoli commissari di gara, sulla base di una valutazione graduata sulla seguente scala di giudizi:

Tabella Scala di Giudizi

GIUDIZIO	COEFFICIENTE
Ottimo	1,0
più che buono	0,9
Buono	0,8
più che discreto	0,7
Discreto	0,6
Mediocre	0,5
meno che mediocre	0,4
Insufficiente	0,2
Nulla	0,0

La Commissione giudicatrice, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio, secondo il metodo aggregativo-compensatore, applicando la seguente formula:

$$Pi = \sum_n [W_i * V_{ai}]$$

dove

Pi = Punteggio dell'offerta i-esima

n = Numero totale dei requisiti

W_i = Peso o punteggio attribuito al requisito (i)

V_{ai} = Coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno

In dettaglio i coefficienti **V_{ai}** sono determinati come di seguito indicato:

- ciascun commissario attribuirà discrezionalmente per ciascuno dei criteri di valutazione di natura qualitativa “**A, B, C e D**” un coefficiente compreso tra **0 e 1** secondo la Scala di Giudizi sopra indicata;
- successivamente sarà effettuata la media dei coefficienti espressi dai singoli commissari per ciascuno dei criteri di valutazione “**A, B, C e D**” di ciascuna offerta;
- infine la media dei coefficienti espressi dai singoli commissari relativa a ciascun criterio di valutazione “**A, B, C e D**” di ciascuna offerta verrà moltiplicata per il peso previsto per ciascuno dei suddetti criteri di valutazione;

A seguito della suddetta operazione la Commissione giudicatrice individua gli operatori economici che non hanno superato la soglia minima di sbarramento, prevista per il punteggio tecnico.

Art. 28 - Riparametrazione

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se, nel singolo criterio qualitativo, nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato.

L'Amministrazione procede ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio, previsto per lo stesso, e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

La riparametrazione è effettuata solo sulle offerte che superino la soglia di sbarramento.

Tale rideterminazione non è eseguita nel caso in cui vi sia una sola offerta valida.

Art. 29 - Calcolo del punteggio dell'offerta Economica e Tempo

Per l'attribuzione del punteggio relativo all'**offerta economica** (massimo 20 punti) la Commissione si baserà sul seguente criterio di valutazione:

Ribasso percentuale unico offerto sull'importo dei lavori a base d'asta.

Per la determinazione del relativo coefficiente si applicherà la seguente formula:

$$V_i(a) = R_a / R_{max}$$

dove:

$V_i(a)$ è il coefficiente attribuito al ribasso relativo all'offerta " **a** " presa in esame; esso è un numero variabile tra **0** e **1** ed è espresso in "*centesimi*";

R_a è il ribasso relativo all'offerta " **a** " presa in esame;

R_{max} è il più elevato ribasso offerto e quindi il più vantaggioso per la Stazione Appaltante;

Nella definizione dei coefficienti si terrà conto di due cifre decimali dopo la virgola, con arrotondamento del secondo decimale all'unità superiore se il terzo decimale è maggiore o uguale a cinque, ovvero senza arrotondamento se il terzo decimale è inferiore a cinque.

Il coefficiente come sopra calcolato verrà moltiplicato per il punteggio previsto e determinerà il punteggio assegnato per l'offerta economica a ciascun concorrente.

In caso di discordanza tra il ribasso percentuale unico offerto espresso in cifre e il ribasso percentuale unico offerto espresso in lettere sarà considerato valido il ribasso percentuale indicato in lettere.

====*==*

Per l'attribuzione del punteggio relativo all'offerta Tempo di esecuzione (massimo 10 punti) la Commissione, fatto salvo quanto precisato al precedente art. 24 "dettaglio Offerta Tempo", si baserà sul seguente criterio di valutazione:

Riduzione temporale - espressa in giorni naturali e consecutivi - offerta rispetto al tempo di esecuzione contrattualmente previsto di **giorni 300**

Per la determinazione del relativo coefficiente si applicherà la seguente formula:

$$V_i(a) = T_a / T_{max}$$

dove

$V_i(a)$ è il coefficiente - variabile tra **0** e **1** - attribuito alla riduzione relativa all'offerta " **a** " presa in esame

T_i rappresenta la riduzione offerta dal concorrente i-esimo

T_{max} rappresenta la massima riduzione offerta dal concorrente i-esimo

Nella definizione dei coefficienti si terrà conto di due cifre decimali dopo la virgola, con arrotondamento del secondo decimale all'unità superiore se il terzo decimale è maggiore o uguale a cinque, ovvero senza arrotondamento se il terzo decimale è inferiore a cinque.

Il coefficiente come sopra calcolato verrà moltiplicato per il punteggio previsto e determinerà il punteggio assegnato per l'offerta temporale a ciascun concorrente.

In caso di discordanza tra la riduzione temporale espressa in cifre e la riduzione temporale espressa in lettere sarà considerata valida la riduzione temporale indicata in lettere.

La riduzione temporale proposta dai concorrenti risulterà contrattualmente vincolante per gli stessi.

Art. 30 - Modalità di esperimento della gara

Poiché la scelta della migliore offerta avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le operazioni di gara saranno condotte, per quanto di propria competenza e come indicato nel prosieguo, dai soggetti di seguito indicati:

- **Seggio di gara:** presieduto dal competente RUP o Dirigente della Stazione Appaltante con l'assistenza di due testimoni e di un segretario verbalizzante;
- **Commissione giudicatrice:** composta da esperti nello specifico settore oggetto del presente affidamento, nominata ai sensi del combinato disposto dell'art. 77 e dell'art. 216, comma 12 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m. e i. secondo regole di competenza e trasparenza.

La prima seduta pubblica per l'apertura dei plichi, aperta ai soli rappresentanti degli operatori economici partecipanti alla gara o a persone munite di delega, nella misura di un rappresentante per concorrente, è fissata per le ore 9:30 del giorno __/__/2018 presso la sala consiliare del Palazzo Civico della Città di Venaria Reale, sito in piazza Martiri della Libertà n. 1, Venaria Reale (TO).

Le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede, in data e orari che saranno comunicati ai concorrenti attraverso apposito avviso pubblicato, con almeno 2 gg di preavviso, sul profilo del committente.

30.1 – Adempimenti preliminari ed esame della documentazione amministrativa

Nella prima seduta pubblica il Presidente del Seggio di gara, dopo aver dichiarato aperti i lavori, provvederà ad accertare la regolare composizione del Seggio; a tal fine provvederà a dare atto che non vi sono situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi tra i componenti del Seggio e le imprese partecipanti, compilando e facendo compilare gli appositi moduli di autocertificazione che verranno allegati al verbale delle operazioni.

Procederà quindi

- alla verifica della tempestività della ricezione dei plichi pervenuti e della loro integrità e regolarità formale;
- a dichiarare l'inammissibilità dei plichi pervenuti oltre l'ora o il giorno fissati dal Bando e dal Disciplinare di gara, dandone conto sul Verbale di gara;
- all'apertura dei plichi ammessi alla gara ed alla verifica al loro interno della presenza e dell'integrità delle Buste "A", "B" e "C";
- all'apertura delle **Buste "A – Documentazione Amministrativa"** di tutte le offerte ed alla verifica della completezza e regolarità della documentazione ivi contenuta, alla luce delle prescrizioni previste dal presente Disciplinare di gara;
- all'ammissione, sulla base della documentazione amministrativa prodotta, dei concorrenti alla successiva fase di gara, oppure, ove ricorrano le cause previste, alla dovuta esclusione.

Le operazioni di gara in seduta pubblica sono aperte a tutti; sono ammessi con potere di intervento i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.

Il Presidente del Seggio provvederà a verificare le identità dei presenti riportandole sul Verbale di gara.

30.2 – Eventuale procedura ex art. 83, c. 9 D.lgs. n. 50/2016 e s.m. e i. (SOCCORSO ISTRUTTORIO)

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 83 comma 9 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio.

In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del *“Documento di gara unico europeo” (DGUE)*, di cui all’art. 85 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m. e i. nonché degli altri documenti di gara previsti dal presente Disciplinare, con esclusione di quelle afferenti all’offerta tecnica ed all’offerta economica, il Presidente del Seggio provvederà, in relazione alla natura e complessità degli elementi e dichiarazioni da regolarizzare, ad assegnare ai concorrenti chiamati alla regolarizzazione un termine perentorio non superiore a giorni 10 (*dieci*) per sanare le irregolarità commesse.

Nel corso della stessa seduta il Presidente di Seggio fisserà anche la data della nuova seduta di gara in cui verrà dato conto dell’esito della procedura di regolarizzazione ed in cui verranno definitivamente ammessi od esclusi i concorrenti tenuti alla regolarizzazione.

Disporrà quindi che sia le offerte tecniche che le offerte economiche vengano custodite in luogo sicuro, accessibile solo al Seggio di Gara, fino alla successiva seduta pubblica di gara

Ai concorrenti chiamati alla regolarizzazione verrà inviata, a mezzo PEC, formale comunicazione scritta contenente l’indicazione dell’irregolarità essenziale riscontrata, precisando al contempo i contenuti delle dichiarazioni da rendere, integrare o regolarizzare, ed i soggetti che vi devono provvedere.

Nella seduta pubblica successiva alla sospensione della gara, il Presidente darà conto dell’esito della procedura di regolarizzazione e provvederà ad ammettere od escludere i concorrenti oggetto della procedura. In particolare, in caso di mancata regolarizzazione degli elementi essenziali carenti entro il termine perentorio assegnato, il Presidente di Seggio procederà all’esclusione dalla gara del concorrente ammesso al soccorso istruttorio e, qualora la mancata integrazione dipenda da una carenza del requisito dichiarato, si provvederà anche all’incameramento della garanzia provvisoria.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la Stazione Appaltante richiederà comunque la regolarizzazione con la procedura sopra descritta.

30.3 – Esame delle Offerte Tecniche

Nella medesima seduta di gara nel corso della quale è stata aperta ed esaminata la documentazione amministrativa o, in caso di soccorso istruttorio, nella seduta di gara in cui verrà comunicato l’esito dello stesso, il Seggio di gara provvederà all’ammissione o all’esclusione dei concorrenti ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m. e i. Dichiarerà quindi chiusa la seduta pubblica di gara provvedendo a porre sotto custodia le offerte tecniche e le offerte economiche, che verranno conservate in luogo sicuro fino alla successiva seduta pubblica di gara

Con avviso che verrà pubblicato, con congruo preavviso, sul sito della Stazione Appaltante verrà convocata la successiva seduta pubblica nel corso della quale la Commissione Giudicatrice, nominata ai sensi del combinato disposto dell’art.77 e dell’art. 216, comma 12 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., provvederà all’apertura dei plichi contenenti le offerte tecniche (Busta B - offerta tecnica) risultati conformi a quanto richiesto nel presente Disciplinare di gara, constatando e facendo constatare la consistenza della documentazione negli stessi contenuti: ciascun documento verrà siglato sul frontespizio dal Presidente e dai membri della Commissione giudicatrice.

Il Presidente quindi dichiarerà chiusa la fase pubblica della gara. In sedute riservate successive la Commissione Giudicatrice valuterà le offerte tecniche pervenute e assegnerà i relativi punteggi, secondo i parametri indicati nei precedenti artt. 26 e 27 del presente Disciplinare di gara.

Anche delle operazioni compiute dalla Commissione Giudicatrice in seduta riservata verrà redatto, a cura del Segretario Verbalizzante della Commissione, apposito verbale.

Terminate le operazioni di valutazione delle offerte tecniche, la Commissione Giudicatrice provvederà a convocare la nuova seduta pubblica di gara, dandone comunicazione, a mezzo PEC, con congruo anticipo alle imprese partecipanti nonché tramite pubblicazione di apposito avviso sul sito della stazione appaltante: www.comune.venariareale.to.it, nella sezione dedicata alla Centrale di Committenza.

Nella nuova seduta pubblica di gara la Commissione Giudicatrice comunicherà i risultati della valutazione condotta sulle offerte tecniche, dando lettura dei relativi punteggi assegnati.

Qualora, in base alla valutazione effettuata dalla Commissione Giudicatrice, risulti che uno o più concorrenti non raggiungano con riferimento all'offerta tecnica nel suo complesso, il punteggio minimo di punti **45** gli stessi non verranno ammessi alla successiva fase di valutazione dell'offerta economica.

30.4 – Esame delle Offerte Economiche e Tempo

Nella medesima seduta pubblica di gara la Commissione Giudicatrice procederà anche all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche e temporali (Busta C), verificandone il contenuto e dando lettura dei:

- **ribassi percentuali unici** offerti sull'importo a base d'asta
- **riduzioni sui tempi di esecuzione** offerte rispetto al tempo di esecuzione contrattualmente previsto di **giorni 300**

indicati nel Modello *Allegato 5 “Offerta Economica e Tempo”* nonché assegnando i relativi punteggi, mediante l'applicazione delle formule matematiche descritte ai precedenti artt. 27 e 29 del presente Disciplinare.

La Commissione Giudicatrice provvederà anche a verificare che le offerte economiche e temporali rechino, oltre al ribasso percentuale offerto, anche l'indicazione del “Costo della Manodopera” e del “Costo degli Oneri Aziendali di Sicurezza” e siano corredate del “Cronoprogramma di esecuzione dei lavori” disponendo l'esclusione dei concorrenti che non vi hanno provveduto.

Nella stessa seduta pubblica, infine, la Commissione Giudicatrice procederà - sulla scorta delle valutazioni espletate e dei punteggi attribuiti a ciascun offerente per l'Offerta tecnica e per l'Offerta economica-Tempo – alla formazione della graduatoria provvisoria delle offerte ammesse, sommando al punteggio attribuito all'offerta economica-tempo i punti precedentemente attribuiti all'offerta tecnica.

Il Presidente della Commissione darà quindi lettura della graduatoria provvisoria, provvedendo a verificare se vi siano offerte anormalmente basse ai sensi dell'art. 97 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m. e i.

Nel caso di offerte con uguale punteggio, la migliore posizione in graduatoria avviene in favore dell'offerta che presenta il maggior punteggio nell'offerta tecnica. Qualora, anche i punteggi attribuiti all'offerta tecnica dovessero risultare uguali, la suddetta posizione è individuata mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui ai punti precedenti, la Commissione giudicatrice provvede alla formazione della proposta di aggiudicazione, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Nel caso di offerte anormalmente basse, il RUP procede alle verifiche di cui al successivo articolo.

Art. 31 - Verifica dell'anomalia

Ai sensi di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 97 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., saranno assoggettate a verifica di congruità le offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal presente Disciplinare di gara.

Nel caso in cui talune offerte risultino anormalmente basse in base al criterio sopra descritto, la Commissione sospenderà la seduta pubblica di gara e comunicherà i nominativi dei relativi concorrenti al responsabile del procedimento (RUP), inviando ad esso tutta la relativa documentazione. Questi per la verifica delle suddette offerte anormalmente basse potrà avvalersi della medesima Commissione Giudicatrice.

In ottemperanza a quanto disposto dal comma 1 del citato art. 97 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., su richiesta del RUP, gli operatori economici le cui offerte risulteranno anormalmente basse saranno tenuti a fornire spiegazioni sul prezzo proposto, al fine di valutare la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.

Ai sensi di quanto previsto dal comma 5 del citato art. 97 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., il RUP richiederà agli offerenti, a mezzo PEC, la presentazione per iscritto delle suddette spiegazioni assegnando agli stessi **un termine perentorio non inferiore a 15 gg dalla data di ricevimento della richiesta**.

Le spiegazioni richieste agli operatori economici dovranno riguardare in particolar modo le voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo offerto in sede di gara, fornendo inoltre tutte le giustificazioni relative agli elementi di valutazione della offerta tecnica.

Una volta ricevute le spiegazioni e tutta la correlata documentazione entro il termine assegnato, il RUP provvederà ad esaminarle e, qualora tali giustificazioni non vengano ritenute sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, il RUP potrà richiedere per iscritto, sempre a mezzo PEC, ulteriori precisazioni e/o integrazioni ritenute pertinenti in ordine agli elementi costitutivi dell'offerta, assegnando alle Imprese un termine perentorio di cinque (5) giorni per fornire gli ulteriori chiarimenti.

E' facoltà del RUP procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta, fino ad individuare la migliore offerta non anomala.

Di tutte le operazioni di verifica compiute dal RUP verranno redatti, a cura dello stesso RUP, appositi Verbali per ogni concorrente sottoposto a verifica; i suddetti verbali verranno sottoscritti sia dal RUP che dalla Commissione Giudicatrice nel caso lo abbia coadiuvato nelle operazioni di verifica.

Concluse le operazioni di verifica, il Presidente della Commissione giudicatrice provvederà a fissare una nuova seduta pubblica di gara, la cui convocazione verrà comunicata, con congruo preavviso, via Pec a tutte le imprese interessate direttamente dalla verifica, nonché tramite pubblicazione sul sito della Stazione Appaltante: www.comune.venariareale.to.it. - nell'apposita sezione dedicata alla Centrale di Committenza, a tutte le altre imprese partecipanti.

Alla riapertura della seduta pubblica il Presidente della Commissione Giudicatrice provvederà a dare lettura delle risultanze delle operazioni di verifica condotte, eventualmente escludendo l'offerta o le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti, risultino nel loro complesso anormalmente basse e procedendo alla proposta di aggiudicazione di cui al combinato disposto degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m. e i.

Art. 32 Aggiudicazione definitiva e stipula del contratto

La Stazione Appaltante, preso atto della proposta di aggiudicazione, formulata dalla Commissione Giudicatrice, procedere alla verifica dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione alla gara da parte del concorrente nei cui confronti è stata proposta l'aggiudicazione.

Parallelamente, ai sensi di quanto previsto dall'art. 95, comma 10 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., il RUP procederà, relativamente ai costi della manodopera indicati dal concorrente nella propria offerta economica, a verificare il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett d) del predetto disposto normativo. Il RUP si riserva la facoltà di non procedere alla suddetta verifica qualora il costo della manodopera indicato dal concorrente in sede di partecipazione alla gara sia pari o superiore al costo della manodopera stimato, ai sensi dell'art. 23, comma 16 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., nell'elaborato TE14 "Quadro Incidenza Manodopera" del progetto esecutivo dell'intervento in oggetto.

Si precisa che nelle ipotesi di cui all'art. 97 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., la verifica del costo della manodopera verrà condotta nell'ambito della procedura di verifica dell'anomalia della offerta.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 33, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m. e i. la proposta di aggiudicazione formulata dal Presidente della Commissione Giudicatrice è soggetta ad approvazione da parte della Stazione Appaltante.

L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta e diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti in capo all'operatore economico aggiudicatario.

In caso di esito negativo delle verifiche, l'Amministrazione procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC, nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. L'Amministrazione aggiudicherà, quindi, al secondo graduato. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, scorrendo la graduatoria.

Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto di appalto è stipulato nel termine di 60 giorni, decorrenti dalla data in cui l'aggiudicazione è divenuta efficace ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice e, comunque, non prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32, comma 9, del Codice.

Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato per causa imputabile all'Ente committente, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato all'Ente committente, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. Nel caso in cui sia intervenuta, ai sensi di quanto previsto dall'art. 32, comma 8 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., la consegna dei lavori in via di urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisorie.

Il termine di giorni 60 previsto dall'art. 32, comma 8 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., o l'eventuale termine differito per la stipulazione del contratto decorrerà in ogni caso solo a far data dal momento in cui tutta la documentazione occorrente per la stipulazione del contratto verrà integralmente prodotta dall'operatore economico aggiudicatario, fatta eccezione per quella che per legge deve essere acquisita dalla Stazione Appaltante.

Prima ed ai fini della stipulazione del contratto la Stazione Appaltante acquisirà le informative -comunicazioni previste dal D.lgs. n. 159/2011 in materia di lotta alla mafia.

Nell'ipotesi di impossibilità di stipulare il contratto per la mancanza dei requisiti richiesti o per la pendenza di misure di prevenzione "antimafia", il concorrente verrà dichiarato decaduto dall'aggiudicazione, verrà segnalato il fatto all'ANAC nonché all'autorità giudiziaria competente e si provvederà all'escussione della garanzia provvisoria. In tale eventualità, l'Ente committente si riserva la facoltà di aggiudicare la gara al concorrente che segue nella graduatoria alle condizioni economiche da quest'ultimo proposte in sede di offerta. Qualora il soggetto che segue nella graduatoria non accettasse, l'Ente committente potrà interpellare l'ulteriore concorrente che segue nella graduatoria.

L'Aggiudicatario ha l'obbligo di procedere prima della stipula del contratto, affinché possa essere allegato allo stesso, alla predisposizione del progetto a livello esecutivo delle migliori proposte in sede di gara in modo da definirne univocamente le caratteristiche ed il valore utilizzando il Prezzario Regionale vigente.

Il progetto dovrà essere predisposto a cura e spese dell'Appaltatore nel rispetto del progetto esecutivo dell'opera approvato.

Il progetto dovrà essere accettato formalmente dai progettisti incaricati e approvato dalla Stazione Appaltante.

L'appaltatore dovrà apportare al progetto, prima dell'approvazione, tutte le modifiche che si renderanno indispensabili ai fini dell'armonizzazione dello stesso con il progetto dell'opera.

L'Amministrazione in sede di approvazione del progetto potrà avviare un contraddittorio con l'impresa al fine di concordare eventuali modifiche all'offerta presentata se in contrasto con i Programmi della Città.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 32, c.14 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., il contratto sarà stipulato, a pena di nullità con atto pubblico notarile informatico.

Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula del contratto, i Diritti di Segreteria, l'Imposta di Registro, di Bollo, nessuna esclusa, saranno a carico del concorrente aggiudicatario.

L'aggiudicatario ha l'obbligo di rimborsare all'Ente committente le spese di pubblicazione, del bando e dell'esito di gara, nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti, nonché dell'estratto del bando e dell'esito della gara sui quotidiani, ai sensi dell'art. 5 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 2 dicembre 2016 (pubblicato sulla GURI n. 20 del 25.01.2017), entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione.

Art. 33 - Ulteriori disposizioni

Il lavoro deve essere eseguito dalla Ditta appaltatrice, alla quale è fatto divieto di cedere, in tutto o in parte, il lavoro aggiudicato, pena l'immediata risoluzione del contratto.

L'Ente committente si riserva la facoltà, prevista dall'art. 95, comma 12, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. Nella suddetta ipotesi, l'esperimento si intenderà nullo a tutti gli effetti e i concorrenti non avranno nulla a pretendere per la mancata aggiudicazione.

La presentazione delle offerte non vincola l'Ente committente all'aggiudicazione della gara, né è costitutiva di diritti dei concorrenti all'espletamento della procedura di aggiudicazione, che la Città di Venaria Reale si riserva di sospendere o annullare in qualsiasi momento in base a valutazioni di propria ed esclusiva pertinenza. Agli offerenti, in caso di sospensione o annullamento della procedura, non spetterà alcun risarcimento o indennizzo, né rimborso spese.

L'offerta vincola il concorrente per 180 (centottanta) giorni dal termine indicato nel bando per la scadenza della presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui, alla data di scadenza della validità delle offerte, le operazioni di gara siano ancora in corso, l'Amministrazione può richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice, di confermare, con dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, la validità dell'offerta sino alla data che indicata dall'Amministrazione e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia provvisoria prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Nei casi indicati all'art. 110, comma 1 del Codice, l'Amministrazione interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla presente procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta, così come disposto dall'art. 110, comma 2 del Codice

Art. 34 - Definizione delle controversie

La competenza a dirimere eventuali controversie tra l'Amministrazione e l'Appaltatore è il foro di Ivrea in applicazione degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile.

A norma dell'art. 209, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., non si farà luogo alla procedura di arbitrato per la risoluzione delle eventuali controversie derivanti dall'esecuzione del contratto.

Ai sensi dell'art. 120 del D.lgs. n. 104/2010 "*Codice del processo amministrativo*", gli atti della presente procedura di affidamento sono impugnabili unicamente mediante ricorso al T.A.R. Piemonte – Corso Stati Uniti, 45, 10129 Torino - entro il termine di 30 gg. decorrenti:

- per quanto attiene il bando di indizione gara, dalla relativa pubblicazione ai sensi del combinato disposto dell'art. 216 comma 11 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m. e i. e dell'art. 2 comma 6 del Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti 2 dicembre 2016;
- per quanto attiene il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa, all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali, dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m. e i.;
- per quanto attiene alle comunicazioni di cui all'articolo 76 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m. e i. dalla relativa ricezione;
- in ogni altro caso, dalla conoscenza dell'atto.

Art. 35 - Trattamento dei dati personali e accesso agli atti

I dati raccolti sono trattati, ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente Disciplinare di gara.

Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge e/o dai Regolamenti interni.

I dati potranno altresì essere comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dall'art. 53 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m. e i. e dalla L. 241/1990 e s.m. e i.

La Stazione Appaltante consentirà l'accesso ai documenti di gara, fatti salvi i casi di differimento e di esclusione di cui all'art. 53, comma 2 e comma 5 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., ai concorrenti che lo richiedono.

A tale riguardo i concorrenti, con la partecipazione alla presente gara, autorizzano la Stazione Appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla procedura qualora un concorrente eserciti la facoltà di accesso agli atti ai sensi della L. 241/90.

Si precisa che qualora un concorrente intenda opporsi alle richieste degli altri concorrenti di accesso agli atti a causa della sussistenza, nei documenti presentati per la partecipazione alla gara, di segreti tecnici o commerciali, egli deve presentare **una apposita dichiarazione in busta chiusa (da inserire nella documentazione amministrativa)** riportante la dicitura *“contiene dichiarazione ex art. 53 c. 5 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i.”* con la quale manifesta la volontà di non autorizzare l'accesso agli atti, atteso che le informazioni fornite nell'ambito dell'offerta tecnica o economica o dei giustificativi di prezzo costituiscono segreti tecnici e commerciali.

In tal caso nella predetta dichiarazione il concorrente deve precisare analiticamente quali siano le informazioni riservate che costituiscono segreto tecnico o commerciale, nonché comprovare ed indicare le specifiche motivazioni della sussistenza di tali segreti in base all'art. 98 del D.lgs. n. 30/2005 *“Codice della proprietà industriale”*.

In assenza della dichiarazione di cui sopra, la Stazione appaltante consentirà l'accesso, fatto salvo il differimento di cui all'art. 53 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., ai concorrenti che lo richiedono.

Ai sensi di quanto previsto dal comma 6 del citato art.53, l'accesso sarà sempre consentito al concorrente che lo richiede *“in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto”*.

Titolare del trattamento è La Città di Venaria Reale, in qualità di Stazione Appaltante, con sede in Venaria Reale, piazza Martiri della Libertà n. 1, 10078 Venaria Reale (TO).

Al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del D.lgs. 196/2003 e s.m. e i.

Responsabile per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D.lgs. 196/2003 e s.m. ei. è il Responsabile del Procedimento arch. Roberta Cardaci.